

Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo e possono essere effettuate, in tutto il territorio della Regione, per una durata massima di sei settimane consecutive a partire dal secondo sabato del mese di gennaio per il periodo invernale e dal secondo sabato del mese di luglio per il periodo estivo. Nell'ambito di tali periodi ogni esercente può liberamente determinare la durata delle vendite di fine stagione, specificando la stessa nella comunicazione di cui al comma 3 dell'articolo 48 della L.R. n. 33/1999.

La vendita di fine stagione deve essere preceduta da **comunicazione al Comune inviata almeno 5 (cinque) giorni prima della data di inizio.**